



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 67/2 DEL 28.11.2008

Oggetto: Legge regionale 29 ottobre, 2008 n. 16. Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di novembre 2008. Individuazione dei comuni danneggiati. Criteri per l'erogazione dei contributi ai privati

Il Presidente della Regione ricorda l'eccezionale ondata di maltempo dello scorso 4 novembre, che ha colpito le aree del Medio e Basso Campidano, del Sarcidano, della Trexenta, dell'Ogliastra, della Baronia e della Gallura causando gravissimi danni ai territori interessati.

A seguito di questo evento, la Giunta regionale ha tempestivamente assunto le prime e importanti iniziative a sostegno delle comunità colpite.

Con la deliberazione 61/2 del 6 novembre 2008 è stato approvato il disegno di legge per la "Modifica della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15, "Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008".

Il disegno di legge è stato approvato dal Consiglio regionale il 21 novembre 2008 ed è ora la L. r. n. 16.

Il Presidente sottolinea, quindi, che nelle giornate del 27 e 28 novembre si è abbattuta in Sardegna un'ulteriore eccezionale ondata di maltempo, che ha investito con particolare violenza le aree del Cixerri, del Medio e Basso Campidano, della Marmilla, del Sarrabus-Gerrei, dell'Ogliastra e della Baronia.

Nei territori interessati si riscontrano danni rilevanti alle infrastrutture ed agli edifici pubblici e ad altre strutture di pubblica utilità, oltre ai danni dei privati e al comparto agricolo.

La particolare intensità del fenomeno, che può essere ben rappresentata a titolo indicativo dai dati pluviometrici dei Comuni di Baunei e di Orosei, dove nella notte tra il 27 ed il 28 novembre nell'arco di circa 4-5 ore sono stati registrati circa 300 mm di pioggia. Un secondo dato significativo è rappresentato dall'altezza idrometrica registrata dall'idrometrografo del Fluminimannu ad Assemini pari a 4,07 m alle ore 8.30 del 28 novembre, prossimo al livello di sormonto degli argini posti a



difesa degli abitati.

Il Presidente ricorda che nell'ultimo mese la Sardegna è stata colpita da ben tre eventi meteorici, statisticamente considerati eccezionali, nelle giornate del 22 ottobre, del 4 novembre e del 27-28 novembre con una ricorrenza degli eventi su gran parte delle aree interessate.

In conseguenza di questi avvenimenti, con la deliberazione n. 67/1, assunta poco prima della discussione della presente delibera, la Giunta regionale ha inoltre deliberato:

- di richiedere al Governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della L. 24.2.1992 n. 225;
- di disporre un primo intervento finanziario di euro 10.000.000 per il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate.

Pertanto il Presidente della Regione ha inoltrato al Presidente del Consiglio dei Ministri, la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della L. 24.2.1992 n. 225 e la proposta di estensione dei poteri del Commissario delegato, nominato con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008, per gli eventi del 4 novembre e del 27-28 novembre. Sono state inoltre richieste risorse finanziarie aggiuntive per un importo pari a 30 milioni di euro.

A seguito della approvazione della L. r. 21 novembre 2008, n. 16, che oltre ad estendere le disposizioni della L. r. 29 ottobre 2008, n. 15 agli eventi alluvionali del mese di novembre 2008, stanziava ulteriori euro 12.000.000, si rende necessario dare una prima e immediata applicazione alle disposizioni contenute nelle due leggi.

In attesa che il Governo nazionale esamini la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della L. 24.2.1992 n. 225, e consentire così di estendere i poteri previsti dall'Ordinanza di protezione civile n. 3711 del 31.10.2008, il Presidente propone di:

1. individuare i comuni che hanno subito danni, sia alle infrastrutture che agli edifici pubblici e privati, a seguito dell'evento alluvionale del 4 novembre e ai conseguenti dissesti idrogeologici;
2. avviare le procedure per l'erogazione ai privati dei contributi a fondo perduto per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate, art. 1, comma 5, lett. a);
3. avviare le procedure per l'erogazione immediata, agli aventi titolo, dei contributi a fondo perduto per i danni subiti dalla perdita o dal danneggiamento dei beni mobili, in modo da consentire alle famiglie un rapido ripristino delle proprie abitazioni, art. 1, comma 5, lett. b);
4. procedere alla prima ripartizione dello stanziamento di euro 12.000.000.



Ai sensi della L. r. n. 15 del 2008 gli importi e le modalità di erogazione dei contributi di cui ai numeri 2 e 3 sono stabiliti da apposite direttive approvate dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti gli Assessori dei Lavori pubblici e della Difesa dell'ambiente (art. 1, comma 5) entro i limiti stabiliti dalla stessa disposizione di legge e di seguito riportati.

1. Comuni danneggiati a seguito dell'evento del 4 novembre

I Comuni colpiti, di seguito elencati, sono stati individuati a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici tecnici dell'Assessorato dei lavori pubblici e dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente nei giorni successivi all'evento:

- 1 ARZACHENA
- 2 BARUMINI
- 3 BAUNEI
- 4 BUDONI
- 5 DORGALI
- 6 ESCOLCA
- 7 GALTELLI'
- 8 GERGEI
- 9 GESICO
- 10 GESTURI
- 11 GOLFO ARANCI
- 12 GUAMAGGIORE
- 13 GUASILA
- 14 IERZU
- 15 IRGOLI
- 16 LANUSEI
- 17 LAS PLASSAS
- 18 LOCERI
- 19 LOCULI
- 20 LOIRI PORTO S.PAULO
- 21 NURAGUS
- 22 NURAMINIS
- 23 OLBIA
- 24 ONIFAI
- 25 OROSEI
- 26 ORTACESUS
- 27 PIMENTEL
- 28 POSADA
- 29 S.TEODORO
- 30 SAMATZAI
- 31 SEGARIU
- 32 SERRAMANNA
- 33 SERRENTI
- 34 SINISCOLA
- 35 TALANA



36 TORPE'
37 URZULEI
38 VILLAGRANDE STRISAILI
39 VILLAMAR
40 VILLANOVAFRANCA

Il comune di Segariu è stato il centro maggiormente colpito poiché a causa dell'esondazione del rio Pau, che attraversa il paese, si sono verificati i danni più ingenti alle abitazioni e alle infrastrutture pubbliche.

L'individuazione dei Comuni interessati dall'evento del 27-28 novembre è in fase di definizione e sarà oggetto di una successiva delibera .

2. Contributi ai privati per i danni subiti dalle unità abitative danneggiate (art. 1, comma 5, lettera a) della L.R. 29.10.2008, n. 15)

L'articolo 1, comma 5, lettera a) della L.R. 29.10.2008, n. 15 dispone che per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate possa essere concesso ai privati un contributo a fondo perduto non superiore a euro 25.000.

Il contributo è determinato tenendo conto delle spese sostenute, comprensive dell'IVA, per il ripristino dei danni strutturali esclusi i lavori rientranti tra le opere di manutenzione ordinaria, i cui costi sono rimborsati con il contributo di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) della legge regionale n. 5/2008, forfetariamente determinato.

Esso è pari al 70% delle spese per le unità immobiliari ad uso di abitazione principale (prima casa).

Il medesimo contributo è ridotto del 30% per le unità abitative non adibite ad abitazione principale (seconda casa).

Si intende prima casa l'immobile di proprietà adibito ad abitazione sede della propria residenza o l'abitazione sede della residenza di un parente o affine di primo grado.

La domanda di contributo è presentata dal proprietario con eventuale delega dei proprietari e/o comproprietari al Comune entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento e della presente direttiva sul sito internet della Regione.

La domanda, compilata in carta semplice utilizzando il modulo di cui all'allegato A, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- perizia redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali, contenente la descrizione degli



interventi da realizzare sull'immobile danneggiato ed i relativi costi stimati per il ripristino della situazione preesistente;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R 445/2000 dalla quale risultino sia l'importo dei danni indicati nella perizia tecnica che le eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative.

Il Comune provvede, entro i quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse, previa verifica della loro ammissibilità.

Espletata con esito positivo l'istruttoria il Comune provvede a calcolare il contributo dovuto. Il contributo viene così calcolato: all'importo del danno dichiarato con la perizia, ivi compreso il costo della perizia stessa, viene applicata la percentuale determinata dalla presente direttiva. Dall'importo risultante devono essere decurtati eventuali indennizzi corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo da parte di compagnie assicuratrici.

Il Comune, conclusa l'istruttoria nei quarantacinque giorni previsti, con il calcolo del contributo dovuto, trasmette al Servizio protezione civile e antincendio della Regione, con contestuale comunicazione agli interessati, l'elenco degli aventi titolo al contributo e l'elenco delle domande non ammesse a contributo, indicando le motivazioni dell'esclusione.

Il Presidente della Regione, con propria ordinanza, nell'ipotesi in cui verrà recepita l'istanza di estensione dei poteri di Commissario delegato per le emergenze alluvionali verificatesi nel mese di novembre, o in alternativa il Servizio Protezione Civile della Regione previa delibera di Giunta, sulla base degli elenchi dei beneficiari pervenuti dai comuni, provvederà alla ripartizione tra gli stessi delle risorse finanziarie necessarie al pagamento del contributo agli interessati.

Il trasferimento ai comuni delle risorse finanziarie agli stessi attribuite è disposto dal Servizio protezione civile e antincendio con le seguenti modalità:

- a) il 60 per cento dell'importo di finanziamento all'atto dell'impegno del finanziamento attribuito al Comune;
- b) le quote restanti sulla base delle previsioni trimestrali di cassa da parte dello stesso Comune.

Alla liquidazione e al pagamento dei contributi ai beneficiari provvede il Comune con le seguenti modalità di erogazione:

- a) il 50 % per cento dell'importo ammesso a contributo all'atto dell'assegnazione dello stesso;
- b) il restante 50% all'atto della presentazione della la documentazione fiscalmente valida e giustificativa delle spese affrontate per gli interventi relativi a beni immobili danneggiati



comprovante la realizzazione del 100% delle opere ammesse a contributo.

Gli interventi per i quali il contributo è stato assegnato, fatte salve motivate proroghe da parte del Comune interessato, devono essere ultimati, a pena di revoca del contributo concesso, entro 12 mesi dalla data della prima erogazione degli stessi interessati.

Il Comune effettua i necessari controlli a campione per almeno il 15% degli interventi. Ove in sede di controllo venga accertata l'insussistenza dei danni o la mancanza del nesso di causalità tra questi e l'evento alluvionale che ha colpito i Comuni individuati o siano rilevati altri elementi di falsità nelle dichiarazioni rese dagli interessati si procederà alla revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze, anche penali, previste dalla legge.

3. Contributi ai privati per i danni subiti per il danneggiamento o la perdita dei beni mobili indispensabili e delle autovetture (art. 1, comma 5, lettera b) della L.R. 29.10.2008, n. 15)

Quanto ai contributi a fondo perduto per il ristoro del danno subito dai beni mobili indispensabili alla vita familiare delle famiglie colpite, il Presidente, sentiti gli Assessori dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, ricorda che l'articolo 1, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 15 del 2008 prevede che tale contributo sia contenuto entro il limite massimo di 15.000 euro, comprensivo dell'eventuale danno subito dalle autovetture, e venga erogato in base alle perdite subite risultanti da specifica autocertificazione da produrre ai competenti uffici regionali.

La stessa norma dispone che la Regione deve provvedere per ciascun Comune, alla erogazione del contributo alle famiglie con uno o più mandati collettivi di pagamento, intestati ai creditori presso l'istituto bancario della tesoreria regionale .

Il Presidente, nell'evidenziare l'estrema difficoltà a determinare l'effettivo valore delle perdite subite dalle famiglie e al fine di accelerare le procedure di erogazione degli aiuti alle famiglie, propone il seguente criterio di determinazione forfetaria del contributo, comprensivo dell'eventuale danno subito dalle autovetture e delle prime minori spese di manutenzione ordinaria degli immobili danneggiati :

- a) euro 15.000 per le abitazioni articolate su un solo livello nelle quali il livello dell'acqua ha raggiunto o superato la quota dei 100 cm, misurata a partire dal pavimento del piano terra;
- b) euro 10.000 per le abitazioni articolate su due o più livelli nelle quali il livello dell'acqua ha raggiunto o superato la quota dei 100 cm, misurata a partire dal pavimento del piano terra;
- c) euro 8.000 per le abitazioni articolate su un solo livello nelle quali il livello dell'acqua ha



raggiunto la quota compresa tra i 30 cm e i 100 cm, misurata a partire dal pavimento del piano terra;

d) euro 4.000 per le abitazioni articolate su due o più livelli nelle quali il livello dell'acqua ha raggiunto la quota compresa tra i 30 cm e i 100 cm , misurata a partire dal pavimento del piano terra.

Si intende per piano terra, il primo livello della abitazione in possesso della regolare certificazione di abitabilità o realizzate con un progetto approvato per una destinazione d'uso di tipo abitativo . Tale specificazione integra quanto previsto dalla delibera 61/2 del 6 novembre 2008 .

A tal fine è stato predisposto uno schema di autocertificazione/domanda di contributo, allegato alla presente deliberazione (Allegato B), che i proprietari dei beni mobili indispensabili e delle autovetture danneggiati o distrutti dovranno sottoscrivere per la quantificazione dei danni.

I moduli debitamente sottoscritti dagli aventi titolo ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 28 Novembre 2000, n. 445, dovranno essere recapitati, per il tramite dei comuni di appartenenza che collaboreranno nella raccolta, al "Servizio protezione civile e antincendio" della Regione (Via Biasi, 7 – 09031 Cagliari) che provvederà a determinare l'importo dei contributi applicando il criterio di determinazione forfetario riportato più sopra.

Il contributo sarà pari al 100% dell'importo forfetariamente determinato per l'unità abitativa adibita ad abitazione principale (prima casa). Tale contributo è ridotto del 30% per le unità abitative non adibite ad abitazione principale (seconda casa).

Si intende prima casa l'immobile di proprietà adibito ad abitazione sede della propria residenza o l'abitazione sede della residenza di un parente o affine di primo grado.

La domanda di contributo è presentata dal proprietario con eventuale delega dei proprietari e/o comproprietari al Comune entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento e della presente direttiva sul sito internet della Regione.

Il Presidente della Regione con propria ordinanza, nell'ipotesi in cui verrà recepita l'istanza di estensione dei poteri di Commissario delegato, o in alternativa il Servizio Protezione Civile della Regione, previa delibera di Giunta , provvederà a disporre la concessione e l'erogazione dei contributi con uno o più provvedimenti cumulativi per le famiglie colpite di ciascun comune.

Il Servizio protezione civile e antincendio, avvalendosi della collaborazione del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, provvederà ai necessari controlli successivi previsti ai sensi dell'Art 71 e seguenti del D.P.R. 28 Novembre 2000, n.445, per un campione pari almeno al 15% dei beneficiari al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda.



Il Servizio protezione civile e antincendio provvederà immediatamente a classificare il contenuto di detti moduli secondo le fasce di rimborso previste nella presente deliberazione.

Il pagamento di detti contributi dovrà essere disposto entro 5 giorni dal ricevimento delle autocertificazioni trasmesse dai Comuni.

La Ragioneria generale della Regione provvederà a sua volta all'emissione di mandati di pagamento collettivi intestati alle famiglie residenti nei comuni colpiti e resi disponibili presso l'istituto bancario della tesoreria regionale entro i successivi due giorni .

4. Prima ripartizione dello stanziamento di 12.000.000 di euro autorizzato dall'art. 1 della L.R. 21.11.2008, n. 16.


L'articolo 4 della L.R. 21.11.2008, n. 16 stabilisce che lo stanziamento autorizzato pari a euro 12.000.000, iscritto provvisoriamente nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, deve essere ripartito tra le UPB, istituite o da istituire, degli stati di previsione della spesa degli Assessorati, individuati con delibera della Giunta regionale.

A tal fine il Presidente, precisato che sono in fase di assegnazione alla Regione le risorse finanziarie per il 2008 a valere sulla legge n. 183 (legge sulla difesa del suolo) oltre alle ulteriori risorse aggiuntive richieste al Ministero dell'Ambiente successivamente all'evento atmosferico del 4 novembre , che verranno destinate alle opere di sistemazione e riassetto idrogeologico delle aree colpite dall'evento alluvionale, propone la seguente prima ripartizione dell'indicato stanziamento di euro 12.000.000, fermo restando che adattamenti e rimodulazione della presente ripartizione potranno disporsi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. 29.10.2008, n. 15:

a) euro 6.000.000 all'Assessorato della difesa dell'ambiente per i finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (art 1, comma 2, lett. a) della L.R. 15/2008);

b) euro 5.790.000 all'Assessorato della difesa dell'ambiente per i contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese a seguito dei danni arrecati dalla calamità naturale (art 1, comma 2, lett. c) della L.R. 15/2008);

c) euro 210.000 all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, e per il pagamento ai familiari delle vittime del contributo di solidarietà di cui all'articolo 2 della L.R. n. 15 del 2008 e all'articolo 3 della L.R. 21.11.2008, n. 16 .



La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti gli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici

DELIBERA

- di determinare nella misura massima consentita il contributo di solidarietà, previsto dall'art. 2 della L.R. 29 ottobre 2008, n. 15, ai familiari delle vittime dell'alluvione del 4 dicembre 2004;
- di individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L.R. 29.10.2008, n. 15, e a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici tecnici dell'Assessorato dei Lavori Pubblici e dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente nei giorni successivi all'evento, i seguenti comuni colpiti dagli eventi alluvionali e dal dissesto idrogeologico del 4 novembre 2008:

- 1 ARZACHENA
- 2 BARUMINI
- 3 BAUNEI
- 4 BUDONI
- 5 DORGALI
- 6 ESCOLCA
- 7 GALTELLI'
- 8 GERGEI
- 9 GESICO
- 10 GESTURI
- 11 GOLFO ARANCI
- 12 GUAMAGGIORE
- 13 GUASILA
- 14 IERZU
- 15 IRGOLI
- 16 LANUSEI
- 17 LAS PLASSAS
- 18 LOCERI
- 19 LOCULI
- 20 LOIRI PORTO S.PAOLO
- 21 NURAGUS
- 22 NURAMINIS
- 23 OLBIA
- 24 ONIFAI
- 25 OROSEI
- 26 ORTACESUS
- 27 PIMENTEL
- 28 POSADA
- 29 S.TEODORO
- 30 SAMATZAI
- 31 SEGARIU
- 32 SERRAMANNA
- 33 SERRENTI



34 SINISCOLA
35 TALANA
36 TORPE'
37 URZULEI
38 VILLAGRANDE STRISAILI
39 VILLAMAR
40 VILLANOVAFRANCA

- di approvare le prime direttive, specificate in premessa, relative alle seguenti categorie di intervento:

a) Contributi ai privati per i danni subiti dalle unità abitative danneggiate (art. 1, comma 5, lettera a) della L.R. 29.10.2008, n. 15)

b) Contributi ai privati per i danni subiti per il danneggiamento o la perdita dei beni mobili indispensabili (art. 1, comma 5, lettera b) della L.R. 29.10.2008, n. 15)

- di approvare, la seguente prima ripartizione dello stanziamento di euro 12.000.000 iscritto provvisoriamente nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, fermo restando che adattamenti e rimodulazione della presente ripartizione potranno disporsi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. 29.10.2008, n. 15:

a) euro 6.000.000 all'Assessorato della difesa dell'ambiente per i finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (art 1, comma 2, lett. a) della L.R. 15/2008);

b) euro 5.790.000 all'Assessorato della difesa dell'ambiente per i contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese a seguito dei danni arrecati dalla calamità naturale (art 1, comma 2, lett. c) della L.R. 15/2008);

c) euro 210.000 all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, e per il pagamento ai familiari delle vittime del contributo di solidarietà di cui all'articolo 2 della L.R. n. 15 del 2008 e all'articolo 3 della L. r. 21.11.2008, n. 16 di dare mandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di dare attuazione con propri decreti alla ripartizione di cui al precedente punto sentiti gli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici;

- di destinare alle opere di sistemazione e riassetto idrogeologico delle aree colpite dall'evento alluvionale lo stanziamento in fase di assegnazione alla Regione per il 2008 a valere sulla legge n. 183 del 1989 (Legge sulla difesa del suolo) oltre alle ulteriori risorse aggiuntive richieste al Ministero dell'Ambiente successivamente all'evento atmosferico del 4 novembre scorso;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 67/2

DEL28.11.2008

- di rinviare a una successiva deliberazione l'approvazione delle direttive per l'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto per favorire la ripresa delle attività delle imprese produttive, commerciali, artigianali, professionali e di servizi e per la riparazione dei danni subiti dalle relative strutture, macchinari e attrezzature di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) della legge regionale n. 15/2008;
- di rinviare a una successiva deliberazione l'individuazione dei comuni colpiti dalla alluvione del 27-28 e la ripartizione delle risorse individuate con la delibera di Giunta 67/1 del 28 novembre 2008.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru